

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Definizioni – Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali: con il termine FBK si intende la Fondazione Bruno Kessler;

con il termine Contraente si intende il soggetto al quale FBK affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture;

con il termine Contratto si intende indifferentemente l'ordine e/o il contratto con il quale FBK affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture.

Art. 1 – Obblighi del Contraente – Sono a carico del Contraente tutti gli obblighi previsti nell'offerta (sia tecnica, sia economica), nella documentazione di gara, nel capitolato e/o nel Contratto cui si rinvia.

Il Contraente si obbliga a:

adempiere tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, perizia e prudenza;
utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee;
avvalersi di personale regolarmente assunto, corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
manlevare e comunque tenere indenne FBK da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto.

Art. 2 – Divieto di cessione del Contratto, cessione dei crediti – Il Contratto non è cedibile: il Contraente non può sostituire un terzo a sé nella responsabilità derivante dalla esecuzione del contratto; sono fatti salvi i casi di subcontrattazione, nei quali il Contraente resta comunque unico referente e responsabili nei confronti di FBK. Il Contraente non può cedere il credito derivante dal Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta di FBK, in applicazione all'art. 117 del d.lgs. 163/2006. In caso di violazione di tali divieti e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo a FBK, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente.

Art. 3 – Subappalto – Il Contraente non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta di FBK. Si applicano le disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 4 – Regolarità contributiva – DURC – FBK acquisisce d'ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per: a) verifica della dichiarazione sostitutiva ex art. 38 D.Lgs. 163/2006; b) aggiudicazione del contratto; c) stipula del contratto; d) pagamento stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento saldo finale.

Art. 5 – Collaudo/Attestazione di regolare esecuzione/Verifica di conformità – La firma del documento di trasporto da parte di FBK vale quale semplice riconoscimento del fatto che la fornitura è stata consegnata e non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

FBK ha il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto; al termine dell'esecuzione del Contratto effettua una verifica finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. La verifica non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso accettazione tacita da parte di FBK.

All'esito della verifica di regolare esecuzione, cui consegue rifiuto della fornitura, totale o parziale nonché non effettuazione del pagamento o/e riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, il Contraente viene invitato a verificare i fatti e a pronunciarsi nel termine assegnato. A scelta di FBK, il Contraente deve sostituire o riparare a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dal Contratto. Qualora il Contraente non accetti di sostituire la fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non esegua la riparazione entro lo stesso termine, FBK può procedere all'esecuzione in danno. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio di FBK, siano ritenuti tollerabili comportano proporzionale riduzione del prezzo.

Art. 6 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà la risoluzione del contratto prevista al successivo art. 13.

Art. 7 – Fatturazione – Il Contraente deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Oltre alla descrizione dell'attività o componente del lavoro, servizio o fornitura ciascuna fattura dovrà contenere: il Codice Univoco Ufficio di FBK (UFBKVC); il Codice Identificativo di Gara (CIG); il numero e la data dell'Ordine o del Contratto; il Codice Unico Progetto (CUP) se indicato nell'ordine. Dovrà inoltre riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato, oltre che il numero di partita IVA ed essere intestata a Fondazione Bruno Kessler.

Art. 8 – Pagamenti – A seguito di emissione di regolare fattura nelle modalità descritte al paragrafo precedente, i pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma della L. 136 del 2010, nel termine di 30 giorni dalla data di collaudo, attestazione di regolare esecuzione o verifica di conformità, effettuata da FBK ai termini di legge entro 45 giorni dal ricevimento

della merce o dall'ultimazione delle prestazioni descritte in fattura.

Art. 9 – Garanzia – Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, FBK ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 c.c.

Art. 10 – Logistica – Per le ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto l'erogazione di servizi di logistica, il Contraente si obbliga a:

a) svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs. 286/2005 avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;

b) ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti circa l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, nonché anche relativamente a perdita, danni o avaria delle merci trasportate;

c) vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, assumendo piena responsabilità per la violazione di tali disposizioni.

Art. 11 – Responsabilità – Fermo restando l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative, lo stesso è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dal Contraente medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Art. 12 – Penali – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordine nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, FBK applicherà una penale pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordine, FBK applicherà una penale giornaliera pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme.

Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, FBK ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. FBK ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

Art. 13 – Risoluzione – In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi di legge o del Contratto FBK, ferma restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e previa fissazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto di FBK al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

Il contratto è risolto al verificarsi delle seguenti cause:

- venir meno in capo al Contraente dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006;

- concordato preventivo o fallimento del Contraente, salvo il caso di cui all', 186 bis del R.D. 267/42;

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- violazione da parte del Contraente di una delle disposizioni del Codice di Comportamento di FBK;

- errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile da FBK, ovvero, secondo motivata valutazione di FBK, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o errore grave nell'esercizio di attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di FBK;

- il Contraente si trovi in situazione di conflitto d'interessi o si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste da FBK per la procedura di affidamento.

- le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e

subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Art. 14 – Recesso – Ove non diversamente previsto nel Contratto, FBK si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni consecutivi da comunicarsi per iscritto al Contraente.

In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto.

Art. 15 – Proprietà intellettuale – Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva di FBK, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso FBK da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti.

Art. 16 – Normativa ambientale – Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. FBK si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

Il Contraente che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art. 183 del suddetto Decreto Legislativo.

Art. 17 – Sicurezza – Il Contraente si obbliga a collaborare con il personale di FBK nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle

misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro e dei regolamenti FBK, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

In caso di fornitura di agenti chimici e biologici la relativa scheda di sicurezza deve essere fornita in lingua italiana ai sensi del Regolamento 453/2010/UE. La fornitura di macchine e attrezzature scientifiche deve essere corredata da: Marcatura CE in accordo alle Direttive europee, identificabile; dichiarazione di conformità in cui si certifica che un prodotto è conforme al rispetto degli standard imposti dalle norme tecniche e/o alla legge in relazione a al tipo di prodotto stesso; Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e inglese.

Art. 18 – Riservatezza – Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

Art. 19 – Codice di Comportamento – Il Contraente si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK disponibile sul sito internet FBK all'indirizzo <http://www.fbk.eu/codice-di-comportamento>. In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento, FBK avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento.

Art. 20 – Foro Competente – Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Trento.

Art. 21 – Oneri e Spese contrattuali – Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.